



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO  
ORDINANZA

Porto di Mazara del Vallo – cedimento vari tratti di ciglio banchina– Interdizione aree sconnesse

Il C.F. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;

VISTA la propria Ordinanza n. 28/2020 datata 24/11/2020 recante "Regolamento di Circolazione stradale in ambito portuale" Porto di Mazara del Vallo Ed. Nov. 2020" e ss.mm. e ii;

VISTA la propria Ordinanza n. 29/2020 datata 27/11/2020 recante "Disciplina degli Accosti, della Navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara Del Vallo" e ss.mm. e ii;

VISTA la propria ordinanza n. 4/2026 in data 19.01.2026, con cui veniva disposta l'interdizione temporanea, per esigenze di tutela dell'incolumità pubblica, delle aree portuali maggiormente esposte a vento forte e onde;

VISTO l'esito dei sopralluoghi esperiti, al termine dell'emergenza metereologica dei giorni 19 e 20 gennaio uu.ss., ed in particolare il rapporto di servizio redatto dal personale dipendente in data 22.01.2026, a seguito di accurata e minuziosa ricognizione di tutti gli spazi portuali;

VISTI gli articoli n. 17, 30, 81 e 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e l'art 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

TENUTO CONTO della ricognizione dei danni prodotti alle infrastrutture portuali dall'ondata di maltempo dei giorni 19 e 20 gennaio uu.ss., trasmessa in data 21.01.2026 al Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Sicilia;

NELLE MORE del ripristino della piena efficienza e fruibilità delle aree portuali in questione a cura della Regione Siciliana, ente proprietario e gestore del porto di Mazara del Vallo,

RENDE NOTO

che, anche a seguito delle avverse condizioni meteomarine verificatesi nella Sicilia sud – occidentale nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, con prolungate forti burrasche e significativo moto ondoso anche all'interno del porto, diversi tratti di ciglio banchina del porto di Mazara del Vallo, e scalinate di accesso a bordo nave, già in precedenza in condizioni di agibilità limitata, risultano sconnessi, danneggiati ed inagibili, come indicato dall'allegato stralcio planimetrico.

ORDINA

ARTICOLO 1

A far data dalla emanazione della presente e fino ad avvenuto ripristino, a cura della Regione Siciliana, delle aree portuali in questione, sono interdette al transito/sosta/passaggio di qualsiasi persona e/o mezzo, i seguenti tratti di "ciglio banchina" e relative scalette di accesso del porto di Mazara del Vallo:

a) Scalinata banchina "Vespri siciliani" – lato sud		
b) Banchina "Vespri Siciliani" "testata"		
c) Scalinata banchina "Vespri siciliani" – lato nord		
d) Scalinata e ciglio banchina "Ammiraglio Francese"		
e) Scalinata "Calata Scalabrini"		
f) Vari tratti di ciglio banchina di "Calata San Vito"		

L'interdizione è da intendere valida per 1 metro dal ciglio banchina, e l'accesso/discesa da bordo dei Motopesca assegnatari di posto d'ormeggio nei tratti interessati è consentito solo previo utilizzo di idonee passerelle, opportunamente assicurate a terra, che consentano di bypassare l'intera fascia (di 1 metro) interdetta.

Analogamente l'ormeggio di unità presso i tratti in questione è consentito ai soli effettivi assegnatari del posto di ormeggio e previo utilizzo di adeguati parabordi di rinforzo sia nella zona poppiera (per le unità ormeggiate in andana), sia sulla fiancata interessata (per gli ormeggi di fianco).

## ARTICOLO 2

Il Comune di Mazara del Vallo, cui la presente ordinanza è inoltrata per diretta competenza, assicuri la predisposizione di idonea cartellonistica verticale e orizzontale per la piena visibilità e conoscibilità delle zone interessate dall'interdizione.

## ARTICOLO 3

La presente ordinanza viene emessa sotto i profili di competenza in materia di vigilanza e di polizia marittima ed ai fini della sicurezza della Navigazione e portuale.

Per i contravventori alla presente ordinanza si applicheranno: - autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del C.N., nonché la sanzione di cui all'art. 1174 C.N. per violazione di un provvedimento legalmente dato in materia di polizia dei porti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, all'indirizzo web: <http://www.guardiacostiera.gov.it>, nonché l'invio alla Civica amministrazione di Mazara del Vallo ed alle Forze di polizia operanti nell'omonimo Circondario marittimo.

IL COMANDANTE  
C.F.(CP) Stefano LUCIANI



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  
DI MAZARA DEL VALLO**

Stralcio aerofotografico del porto di Mazara del Vallo

